

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso *ex art. 414 c.p.c.*

con istanza cautelare *ex artt. 669 quater e 700 c.p.c.*

con contestuale istanza di notificazione per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.*

Falco Raffaele¹ cod. fisc. FLCRFL71B10A064C, nato ad Afragola (Na), il 10.02.1971 ivi residente alla Via Principe di Napoli, 71, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv.to Giovanni Giglio del Foro di Napoli Nord (cod. fisc. GGLGNN69C31F8390) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni di parti private al seguente indirizzo di posta elettronica certificata iscritti nel ReGinDe: - giovannigiglio@avvocatinapoli.legalmail.it, intendendo la parte avvalersi della facoltà di eleggere domicilio digitale presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, a mente dell'art. 52, comma 1, lett. B. d.l. 90/2014 e succ. modificazioni² oltre all'elezione di domicilio in Afragola (NA) alla Via Felice Cavallotti n. 3. Fax presso cui effettuare le notifiche in caso di non funzionamento della posta elettronica certificata n. 081-8691837.

-Ricorrente

Contro: Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentate p.t. (CF: 80033300635), Via Ponte della Maddalena 55, 80142, Napoli.

- Resistente

Nonché: Dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2022/2024, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed

¹ Nel prosieguo anche semplicemente il ricorrente o istante.

² ART. 16-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. B. d.l. 90/2014.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.



applicazioni- Informatica, gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

-Resistenti potenziali.

Indice:

1. Premesse di fatto – La domanda.

2. Diritto.

3. Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*.

4. Sulla sussistenza del *periculum in mora*.

5. Le conclusioni.

6. Sull'istanza cautelare.

* * *

1. Premesse di fatto – La domanda

1) Che, il ricorrente è insegnante precario e regolarmente inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze³ II Fascia della Provincia di Napoli, su classe di concorso A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica, come risulta a pag. 50, posizione n. 46 del documento n. 1 bis ns. foliaro.

2) Che, in data 29.05.2022, l'istante inoltrava regolare domanda di inserimento nelle GPS della Provincia di Napoli;

3) che, inoltre, in data 08.08.2022, il ricorrente inoltrava regolare domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze, ove venivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento.⁴

4) Che, in data 10.09.2022, venivano pubblicate le graduatorie GPS, ove il ricorrente per la sua classe di concorso A066 risultava inserito in seconda fascia posizione n. 46, con un punteggio di 135,50 punti.⁵

5) Che, in data 10.09.2022, veniva emesso il primo bollettino per le convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado.⁶

6) Che, in tale elenco non era inserito il nominativo del ricorrente, per cui, lo stesso supponendo che si trattasse di punteggio inferiore alle nomine e/o docenti in possesso di L.104/92, sia personale che assistenziale, attendeva la pubblicazione del successivo bollettino.

³ Nel prosieguo anche solo G.P.S.

⁴ (v. doc. 2 e 3 ns. foliaro).

⁵ (v. doc. 1 bis ns. foliaro).

⁶ (v. doc. 5 ns. foliaro).



7) Che, in data 27.09.2022, 14.10.2022 e 07.11.2022 venivano pubblicati successivi bollettini, in cui ancora una volta non risultava il nominativo del ricorrente, ma, a differenza del primo bollettino, si evidenziavano nomine a docenti con palese punteggio e posizione inferiore a quelle del ricorrente, non beneficiarie della L.104/92 (in quanto tale beneficio, viene annotato con asterisco accanto al nominativo del docente nominato, che nel caso specifico non risultava) e nelle medesime scuole indicate dal ricorrente all'atto della domanda di Informatizzazione Nomine supplenze.⁷

In particolare, nel bollettino del 27/09/2022,⁸ veniva assegnata una cattedra ad un professore sulla medesima classe di concorso del ricorrente che aveva un punteggio di 127 punti, rispetto a quelli del ricorrente che ne aveva 135,5.

Ma vi è di più!

Nel bollettino del 7/11/2022,⁹ veniva assegnata una cattedra nella città di Napoli sulla stessa classe di concorso del ricorrente, A066 II fascia GPS, ad un professore avente il punteggio di 122,5 punti, di gran lunga inferiore al punteggio del ricorrente che si ribadisce è di 135,5.

Non senza sottacere che il ricorrente, in data 8/8/2022, con l'inoltro della domanda di informatizzazione aveva scelto, tra l'altro, tutte le scuole della città di Napoli, per quanto attiene alla classe di concorso A066 2^ fascia GPS, annuale e fino al termine delle attività didattiche.

8) Che, pertanto, in virtù dei titoli e del punteggio posseduto, il ricorrente era in posizione utile per ambire all'incarico annuale e fino al termine dell'attività didattica sia in occasione delle nomine del 27 settembre 2022 che in quelle del 7 novembre 2022.

Per converso, il ricorrente aveva appreso, all'esito delle suddette nomine, che nella propria classe di concorso A066, erano stati nominati alcuni docenti con un punteggio inferiore al suo e collocati in graduatoria in posizione inferiore.

Nello specifico, erano stati nominati dei docenti con punteggio inferiore a quelli del ricorrente che è di 135,5 punti.

9) Che, in data 03.10.2022, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, pubblicava una nota, ove in riscontro alle innumerevoli istanze di accesso agli atti, reclami, diffide e quant'altro, in merito al primo bollettino pubblicato in data 10.09.2022, dichiarava: *a) che i candidati convocati sono*

⁷ (v. doc. 7, 9 e 11 ns. foliario).

⁸ (v. doc. 7 ns. foliario).

⁹ (v. doc. 11 ns. foliario).



beneficiari di una precedenza di cui alla L.104/92; b) che la mancata convocazione è dovuta all'errata scelta delle sedi e pertanto, nel momento in cui l'algoritmo è giunto alla posizione del candidato e non ha individuato fra le preferenze espresse le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza o riserva, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso.

10) Che, il ricorrente ad oggi, nonostante il punteggio e le sedi regolarmente scelte, risulta ancora senza incarico.

2. Diritto.

Da quanto sopra, appare evidente che nel conferimento delle supplenze era infatti accaduto che nel caso delle GPS, il software generatore dell'algoritmo che incrocia le graduatorie, aveva errato nella parte in cui non aveva continuato ad effettuare le nomine rispettando il punteggio e la posizione di riferimento di ciascun candidato.

Per cui, a parità di titoli, il ricorrente era stata di fatto "scavalcata", nell'assegnazione della supplenza, da alcuni docenti che vantavano meno punti ed erano collocati in posizione inferiore: nello specifico nelle nomine del 27.9.2022 era stato nominato docente con 127 punti, mentre in quelle del 7 novembre 2022 era stato nominato docente con 122,5 punti, scorrendo la graduatoria sempre verso il basso anziché in base al punteggio superiore.

In punto di diritto, la giurisprudenza di merito ed amministrativa, formatasi sul punto afferma, in maniera ormai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020.)

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – il ricorrente, nella specie –



incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

In aggiunta e di primaria importanza è la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, prima della scelta delle c.d. "150 scuole". Per cui i docenti effettuano tali scelte completamente al "buio", senza conoscere le reali disponibilità delle sedi, di conseguenza il docente che viene saltato per non aver indicato qualche sede lontana dalla propria residenza non può essere interpellato nei successivi bollettini di nomina nella specifica classe di concorso, perché il sistema li ritiene rinunciari.

Lo stesso TAR Lazio – Sezione Terza Bis- con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019 afferma: *"Qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, manca nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione."*

In particolare il TAR - Lazio ritiene che nessuna particolare complessità o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece, della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale. In effetti, secondo il giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale. **Di conseguenza, il Collegio è del parere che le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.**

3. Sulla sussistenza *fumus boni iuris*.

Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*" risulti già da quanto dedotto nei motivi di merito, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, si ritiene comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.



Sul punto, è importante riportare quanto statuito dal Tribunale di Latina con ordinanza n. 2756/2021, in cui si è ritenuta fondata l'irregolarità dedotta dall'istante relativamente ai posti residuati dai precedenti turni di nomina. In effetti il famigerato algoritmo invece di "ricominciare da capo" ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico, per mancanza di sedi disponibili, (tra quelle espresse in domanda), al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando, però, in questo modo, l'odierno ricorrente, come tante altre, totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento.¹⁰

In senso conforme si depositano l'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 7/12/2022 e la sentenza del Tribunale di Cosenza del 2/11/2022.¹¹

Nel caso di specie, risulta pacifico, e comunque documentalmente asseverato, che nei turni di nomina del 27.09.2022 e del 07.11.2022 siano stati assegnati incarichi di supplenza su posti di sostegno ad aspiranti docenti collocati in posizione *potiore* rispetto al ricorrente nonché ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi espresse in domanda dall'istante.

Ne si può configurare come sostenuto dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, una qualche rinuncia all'incarico.

Infatti, giova formulare la corretta distinzione tra rinuncia alla sede e rinuncia all'incarico. Si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera e propria forma di rinuncia in senso tecnico, ossia, di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove, invece la rinuncia alla sede andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria del "rifiuto".

Orbene, il ricorrente non ha mai esercitato la rinuncia all'incarico né tantomeno ha rinunciato alle sedi assegnate erroneamente a docenti con punteggio inferiore, per cui non si ravvisa alcuna ipotesi di rinuncia alla sede giacché regolarmente indicate all'atto della domanda ed oggetto di disponibilità alla data del secondo e quarto bollettino.

Non senza sottacere che neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinate sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi

¹⁰ (v. docum. 14 ns foliario).

¹¹ (v. docum. 15 e 16 ns. foliario).



altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n. 1617/2020 del 17.7.2020; v. altresì Trib. Frosinone, Sezione Lavoro, 11.2.2022; Trib. Latina, Sezione Lavoro, ord. 29.4.2022; Trib. Velletri, Sezione Lavoro, sentenza del 14.6.2022.)

La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dal ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto alla sua nelle GPS. Da quanto sopra si staglia di palmare evidenza che nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per il configurarsi dell'esistenza del *fumus boni iuris*.

4. Sulla sussistenza del *periculum in mora*.

La procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022,¹² che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il regolamento¹³ per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Sulla base di questo principio, quindi, l'assegnazione delle supplenze da GPS tramite algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l'aspirante non ottiene l'incarico è perché non ha espresso le preferenze corrispondenti ed è considerato rinunciatario. Inoltre, in base all'O.M. 112/2022, la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l'aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Orbene, nel caso di specie, il candidato aveva espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stato “saltato” per disponibilità in sedi non indicate da lui, ma ignorato completamente sia per il punteggio posseduto che per le sedi scelte. Per cui ad oggi, sussiste, secondo anche la prospettiva

¹² (v. doc. n. 14 ns. foliario).

¹³ (v. doc. n. 12 ns. foliario).



dell'OM 112/2022, che ritiene che non vi sarà ulteriore turno di nomina, la reale probabilità di trovarsi per l'intero anno scolastico 2022/2023 senza alcun incarico, con evidente danno economico e di punteggio in graduatoria.

Non solo! Il mancato conferimento dell'incarico, per questa annualità, priva il docente all'accumulo di ulteriore punteggio necessario per un potenziale conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2023/2024, potendo solo nel 2024 modificare la scelta delle sedi, con un evidente, quindi, danno futuro.

Infine, si evidenzia che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie e da due figli minorenni e che l'unica fonte di sostentamento era rappresentato dallo stipendio che lo stesso riceveva, quale professore, si deposita certificazione ISEE del ricorrente.¹⁴

Pertanto, nelle more della decisione nel merito della presente controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta al ricorrente di evitare il danno economico e da punteggio maturato in graduatoria.

Da tutto quanto sopra appare evidente che nel caso di specie sussiste anche l'ulteriore elemento del *periculum in mora* ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare.

Ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l'istante dichiara che nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario il reddito imponibile del proprio nucleo familiare ai fini IRPEF, non è stato superiore a quello previsto ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3 e, 77 del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Si impegna, altresì, fino alla definizione del processo, a comunicare eventuali variazioni di reddito, e che il valore della prestazione dedotta in giudizio, sino alla data di deposito del presente ricorso è indeterminabile.

5. Conclusioni.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, in accoglimento del presente ricorso chiede che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia così provvedere:

- 1) In via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti, presupposti e conseguenti.
- 2) In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, previa disapplicazione del decreto del 27.09.2022, unitamente al bollettino di pari data e del decreto del 27.11.2022, unitamente al bollettino di pari data, e tutti gli atti presupposti e conseguenti

¹⁴ (v. doc. 21 ns. foliaro).



di conferimento di incarichi per la classe di concorso A066 per l'anno scolastico 2022/2023 relativo alle nomine di incarichi di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni-Informatica presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turni di nomina del 27.09.2022 e/o del 07.11.2022, dichiarando il ricorrente, Prof. Raffaele Falco ad essere preferito ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 135,5 punti.

- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;
- 4) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto al ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023;
- 5) ordinare al MIUR la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini del 27.09.2022 e del 07.11.2022 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni-Informatica presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turni di nomina del 27.09.2022 e del 07.11.2022;
- 6) condannare il MIUR, a titolo di risarcimento danni, al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, ovvero alla diversa somma che l'On.le Tribunale adito riterrà dovuta;
- 7) in ogni caso, riconoscere al ricorrente l'attribuzione di 12 punti da inserire in graduatoria.
- 8) Condannare controparte, al pagamento di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e spese generali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- 9) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché come risulta dalla dichiarazione reddituale allegata agli atti.

6. Sull'istanza in via cautelare.

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, voglia l'adito Tribunale, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte, così provvedere:



1) previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione previa disapplicazione del decreto del 27.09.2022, unitamente al bollettino di nomina di pari data e del decreto del 27.11.2022, unitamente al bollettino di nomina di pari data, e tutti gli atti presupposti e conseguenti di conferimento di incarichi per la classe di concorso A066 per l'anno scolastico 2022/2023 relativo alle nomine di incarichi di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni-Informatica presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turni di nomina del 27.09.2022 e/o del 07.11.2022, dichiarando il ricorrente, Prof. Raffaele Falco ad essere preferito ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 135,5 punti.

2) ordinare al MIUR la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini 27.09.2022 e del 07.11.2022 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A066 presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina del 27.09.2022 e del 07.11.2022.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) disposizione della dirigente per la pubblicazione delle GPS del 10/9/2022;
- 1 bis) Graduatoria provinciale seconda fascia posizione ricorrente A066;
- 2) Istanza anno 22 – 24 inviata Ufficio Territoriale; 3) Domanda di informatizzazione nomine supplenze; 4) disposizione della dirigente per la convocazione del 10/9/2022;
- 5) primo bollettino del 10/9/2022; 6) disposizione della dirigente per la convocazione del 27/9/2022; 7) secondo bollettino del 27/09/2022; 8) disposizione della dirigente per la convocazione del 14/10/2022; 9) terzo bollettino del 14/10/2022; 10) disposizione della dirigente per la convocazione del 7/11/2022; 11) quarto bollettino del 7/11/2022; 12) Regolamento di supplenze del 2022; 13) Ordinanza Ministeriale del 6/5/2022; 14) ordinanza del Tribunale di Latina; 15) ordinanza del Tribunale di Cagliari; 16) sentenza del Tribunale di Cosenza; 17) dichiarazione sostitutiva esenzione; 18) dichiarazione sostitutiva reddituale; 19) documenti di riconoscimento ricorrente. 20) Sentenza del Consiglio di stato n. 2270/2019; 21) certificazione ISEE.

Il sottoscritto Falco Raffaele, come identificato in epigrafe del presente ricorso, dichiara che nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, il reddito imponibile del proprio intero nucleo familiare ai fini IRPEF, non è stato superiore a quello previsto dagli



art. 76, commi da 1 a 3 e, 77 del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Si impegna, altresì, fino alla definizione del processo, a comunicare eventuali variazioni di reddito, e che il valore della prestazione dedotta in giudizio, sino alla data di deposito del presente ricorso è indeterminabile.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro è indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.107,32 come da dichiarazione che si deposita.

Salvis Iuribus

(Avv. Giovanni Giglio)

Istanza per la notifica mediante pubblici proclami

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto alla convocazione per la nomina di incarico annuale da GPS II Fascia, classe A066.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del MIUR.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet **dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI**, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Napoli.

Via Felice Cavallotti n. 3 - 80021 Afragola (NA)
telefax 081-8691837 - mob.3939218370
giovannigiglio@avvocatinapoli@legalmail.it (pec)



Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di stato 19/02/1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

Quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza.

Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati,

CHIEDE

Con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile, gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Salvis Iuribus

(Avv. Giovanni Giglio)

